

SENT. N. 15/2024  
M. 6/2024 Gios.

Crech 129/2024  
REP 15/2024

N. 19/2024



Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
**Tribunale ordinario di Aosta**

*Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze*

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Colazingari - Presidente  
dott. Marco Tornatore - Giudice est./rel.  
dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,  
promosso nell'interesse di PASCARELLA Marino, rappresentato e difeso dall'Avv.  
Roberto Ruggieri del foro di Milano;

**RICORRENTE**

contro

**TBLIFE SRL** (P. IVA: 01233880077), in persona dell'amministratore unico  
CARATI Stefano, con sede in Saint Christophe (AO), rue Grand Chemin 193;  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco B. Salomone e Pietro Bernardini del forodi  
Milano;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione  
giudiziale.**

pagina 1 di 4

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23.9.2024, PASCARELLA Marino chiedeva che venisse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di TBLIFE SRL, in persona dell'amministratore unico CARATI Stefano.

Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti, TBLIFE SRL, a far data dal mese di agosto 2019, ha intrapreso la gestione del centro medico e di fisiokinesiterapia denominato Move Different, sostenendo un canone di locazione particolarmente elevato a causa dell'ampiezza dei locali del centro e affrontando, a far data dal mese di aprile 2024, una riduzione dei corrispettivi delle prestazioni rese in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale.

In ragione degli elevati costi di gestione e della riduzione dei volumi di fatturato, con rogito notarile in data 22.4.2024, l'assemblea dei soci della società convenuta deliberava di non assumere alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 2882-ter c.c. ed in particolare di non deliberare l'aumento di capitale a seguito di perdite e di non deliberare la trasformazione della società in altro tipo legale, prendendo conseguentemente atto dello stato di scioglimento e conferendo mandato all'amministratore unico di convocare l'assemblea ordinaria per la designazione dell'organo liquidatorio.

In data 30.5.2024, veniva iscritto nel registro delle imprese l'avverarsi della causa di scioglimento della società.

Nelle successive date del 19.6.2024 e del 8.7.2024, l'assemblea, preso atto dell'indisponibilità dell'amministratore unico ad assumere l'incarico di liquidatore, si riservava di reperire quanto prima una figura disposta ad assumere l'incarico in esame.

Dall'esame dei bilanci depositati negli ultimi tre anni presso il registro delle imprese, la società risulta avere concluso i rispettivi esercizi con perdite sempre più consistenti, passando da una perdita di euro 67.128 al 31.12.2021, ad una perdita di



euro 126.086 al 13.12.2022 ed infine ad una perdita di euro 196.907 al 31.12.2023, e ciò pur a fronte di ricavi sostanzialmente stabili, ammontanti a circa euro 640.000 annui.

Alla data odierna, la società risulta avere cessato di fatto l'attività, come da dichiarazioni rese dall'amministratore unico.

Così riassunta la situazione aziendale, è evidente che la società debitrice non sia più in grado di adempiere con la dovuta regolarità all'adempimento delle obbligazioni.

La scelta di non ricapitalizzare la convenuta, la difficoltà stessa a reperire un liquidatore e la cessazione di fatto dell'attività non lasciano in alcun modo prevedere che la società sia in grado di riprendere il normale esercizio dell'attività caratteristica e di riacquisire la capacità di generare un flusso finanziario adeguato ad assicurare il regolare pagamento dei creditori sociali.

La stessa difesa della società debitrice si è rimessa sulla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

La società convenuta deve pertanto ritenersi insolvente e, di conseguenza, va dichiarata, in accoglimento del ricorso, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Seguono i provvedimenti indicati nell'art. 49 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI), come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 49 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI);

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **TBLIFE SRL** (P. IVA: 01233880077), in persona dell'amministratore unico **CARATI Stefano**, con sede in Saint Christophe (AO), rue Grand Chemin 193;

nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Marco Tornatore;

nomina curatore della procedura l'avv. Joris Nicole, con studio in Aosta;

ordina all'amministratore unico **CARATI Stefano** di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri



sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei creditori, corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale; assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di accertamento del passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione; stabilisce che il giorno 26 febbraio 2025, alle ore 9,00, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'udienza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio, il giorno 5/11/2024,

Il Giudice rel.  
dott. Marco Tornatore

Il Presidente  
dott. Giuseppe Colazingari

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA  
DEL TRIBUNALE DI AOSTA  
IL 08.11.2024  
IL DIRETTORE AMM.VO  
Dott. Giovanni BISTO

